

COMUNICATO UFFICIALE N° 18 DEL 04 Marzo 2026
Straordinario

Campionato Nazionale C5

Open 15 M / Premier League

DELIBERA DEL 04/03/2026

Oggetto:

Gara n. 251R21 disputata tra Parrocchia San Leo Vs Rin Tin Team, in data 23.02.2026, valevole per la quinta giornata di ritorno del Campionato Nazionale Calcio A5 Open 15 Premier League.

A seguito della gara in oggetto, in data 24.02.2026 alle ore 17:46 la società Rin Tin Team trasmetteva a mezzo e-mail preannuncio di reclamo; successivamente, in data 27.02.2026 alle ore 00:05, formalizzava ricorso con contestuale versamento della relativa tassa.

FATTO

La società ricorrente deduceva:

- 1) Presunta posizione irregolare dell'atleta **Fabio Castello Domenico (n. AT08900286)**, ammettendone il tesseramento FIGC con la società Soverato Futsal, partecipante al Campionato Nazionale Calcio a 5 Serie A2 Élite – Girone B, nonché la partecipazione a gare federali.
- 2) Mancanza del nominativo dell'atleta **Mangano Carlo (n. AT08900972)** nella copia della distinta ufficiale consegnata alla società Rin Tin Team, evidenziando che al momento della sottoscrizione delle distinte il nominativo non risultava presente.

A sostegno del ricorso, la società reclamante richiama fonti reperite sui seguenti link:
SITO UFFICIALE DIVISIONE CALCIO A 5: <https://divisionecalciola5.it/team/soverato-futsal/>
SITO UFFICIALE SOVERATO CALCIO A 5:
<https://www.tuttocampo.it/Italia/CalcioA5SerieA/GironeCoppaDivisione/Squadra/SoveratoFutsal/1109677/Rosa>

DIRITTO

Secondo le norme sulla partecipazione all'attività degli atleti tesserati FIGC nella categoria Open Calcio a 5 Maschile del Regolamento Tecnico Locale – Campionato Calcio a 5 Open Maschile-Premier League:

“Possono partecipare all'attività CSI per il calcio a 5 maschile i tesserati FIGC di calcio a 5, con esclusione degli atleti di Serie A e B” e, successivamente si specifica al punto “7 Nel caso in cui un atleta tesserato nella stagione in corso in FIGC per una serie o categoria vietata (di cui al precedente comma 1), sia ceduto in prestito e/o trasferito (a titolo provvisorio o definitivo) ad altra Società sportiva FIGC e quindi poi si tessererà al CSI, per determinare il livello agonistico dell'atleta e quindi la possibile partecipazione alle attività CSI, si terrà conto del tesseramento avvenuto a favore della prima Società FIGC” .

1. Posizione dell'atleta Castello Fabio Domenico

Dalla documentazione richiamata nel reclamo emerge che sul sito consultato il nominativo riportato è “Castello Fabio” e non “Castello Domenico”, potendosi pertanto ipotizzare un caso di omonimia.

In ogni caso, anche qualora si trattasse della medesima persona, risulta che l'atleta **Fabio Castello**, nella stagione sportiva 2025/2026, è stato tesserato inizialmente con la società Rregion 730 – Calcio a 5 (Serie C1) e solo successivamente con Soverato Futsal.

Ai fini regolamentari deve pertanto tenersi conto del **primo tesseramento FIGC stagionale**, avvenuto in Serie C1, categoria non rientrante tra quelle vietate dal regolamento CSI.

Ne consegue la piena regolarità della partecipazione dell'atleta alla gara in oggetto.

Si rileva inoltre che le prove prodotte dalla società reclamante non forniscono elementi certi e univoci idonei a dimostrare l'irregolarità della posizione del tesserato.

2. Posizione dell'atleta Mangano Carlo

Dall'esame del referto arbitrale risulta che l'atleta Mangano Carlo è inserito nella distinta ufficiale allegata agli atti, sebbene con annotazione manoscritta e grafia differente.

La mancata indicazione nella copia consegnata alla società Rin Tin Team configura un mero errore materiale e procedurale imputabile ai direttori di gara, privo di incidenza sulla regolarità sostanziale della partecipazione dell'atleta e, conseguentemente, sull'esito della gara.

Per questi motivi il GU

DELIBERA

- di rigettare il reclamo presentato dalla società Rin Tin Team;
- di dichiarare regolare la posizione degli atleti Castello Fabio Domenico e Mangano Carlo;
- di omologare il risultato conseguito sul campo;
- di incamerare la tassa reclamo ai sensi del vigente Regolamento di Giustizia Sportiva CSI.

Reggio Calabria 04/03/2026

f.to Giudice unico

Pubblicato in Reggio Calabria 04/03/2026 ore 11.45